

# BPER:

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA BPER BANCA E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (CONAF)**

**BPER Banca S.p.A.**, banca costituita in Italia in forma di società per azioni con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, Italia, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Modena numero 01153230360, Gruppo IVA BPER Banca - P.IVA 03830780361, iscritta all'albo della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al numero 4932, capitale sociale di Euro 2.104.315.691,40, capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'albo della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario al numero 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**(di seguito anche "BPER" o, la "Banca"),**

**E**

**il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, con sede in Roma, via Po 22, in persona del Presidente pro tempore Mauro Uniformi, Dottore Agronomo, domiciliato presso la sede legale

**(di seguito "CONAF")**

di seguito congiuntamente definite "Parti"

### **Premesso che**

- il CONAF rappresenta a livello nazionale la Categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito anche "Dottori") e contribuisce allo sviluppo e alla promozione della Categoria, anche incentivando la qualità delle prestazioni professionali a tutela della committenza e della collettività;
- il CONAF cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale per favorire lo sviluppo e la tutela della professione;
- CONAF sviluppa ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico;
- CONAF inoltre costituisce e/o partecipa a commissioni, comitati, consulte, istituti, centri studi, osservatori;
- CONAF promuove la realizzazione di studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- il CONAF organizza convegni, congressi, conferenze e missioni a carattere nazionale ed internazionale al fine di promuovere la formazione dei propri iscritti e la divulgazione delle best practices nel settore agricolo e agroindustriale;
- BPER, svolge la propria attività utilizzando filiali cui accede la clientela e potenziale clientela dei prodotti e servizi e rivolge particolare attenzione alle esigenze della propria clientela nell'intento di soddisfarne le esigenze;
- BPER è dotata di un Servizio Agri Banking, all'interno della Direzione Imprese Retail, che include l'Ufficio Solutions e Specialist Agri che ha l'obiettivo di definire soluzioni finanziarie, prodotti e servizi specificamente dedicati alle imprese agroalimentari. All'interno dell'ufficio è presente un team di specialisti che ha il compito di fornire consulenza direttamente alle

imprese agricole e agroalimentari (di seguito "Specialisti Territoriali Agri"), garantendo supporto ed assistenza alla Rete Commerciale della Banca per tutti gli aspetti che riguardano il credito ed i servizi forniti alle imprese del comparto agroalimentare.

- il CONAF e BPER riconoscono il ruolo centrale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale quale professionisti in grado di agevolare il dialogo tra il mondo agricolo e il mondo bancario;
- BPER e CONAF, ciascuna per quanto di propria competenza, ritengono di reciproco interesse la definizione di un accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") finalizzato ad accrescere le conoscenze e le competenze dei Dottori, degli Specialisti Territoriali Agri e della Rete Commerciale di BPER, al fine di sostenere al meglio le imprese del comparto agricolo e agroindustriale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 Oggetto dell'accordo di collaborazione**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, intendono definire i principali ambiti di collaborazione nel comune obiettivo di avviare una partnership senza vincoli di esclusiva, finalizzata a favorire l'accesso delle aziende clienti dei Dottori ai servizi consulenziali, ad iniziative di settore ed ai prodotti/servizi offerti dalla Banca.

Resta inteso che CONAF ed i propri iscritti non potranno porre in essere attività di promozione illustrazione e/o di collocamento per conto della Banca né attività quali ad. esempio, l'illustrazione dei contenuti o la descrizione delle caratteristiche dei prodotti della Banca e forme di pubblicità connesse). e

CONAF si obbliga a non concludere per conto della Banca alcun contratto o a promettere la stipulazione, stante la piena e incondizionata discrezionalità della Banca nel valutare il merito -anche creditizio- e la legittimità dell'operazione.

Rimane dunque espressamente riservata a BPER ogni attività e competenza, anche informativa, in relazione a tutti i prodotti e servizi finanziari offerti dalla Banca medesima, che deciderà autonomamente ed a proprio insindacabile giudizio se procedere al perfezionamento di qualsivoglia operazione che le venisse richiesta.

#### **ART. 2 Consulenza specialistica e offerta prodotti/servizi**

Gli "Specialisti Territoriali Agri" di BPER, presenti su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione dei Dottori e dei loro clienti, per garantire supporto e consulenza in merito all'offerta di prodotti/servizi dedicata alle specifiche esigenze delle imprese agricole e agroalimentari.

A titolo di esempio si riportano i prodotti e servizi offerti dalla Banca alla data di stipula dell'Accordo:

- credito all'Agricoltura e credito Agrario
- finanziamenti dedicati ad investimenti previsti dalle Misure del PNRR e Programmi di Sviluppo Rurale/CSR
- finanziamenti destinati alla digitalizzazione, innovazione, sostenibilità e competitività in Agricoltura



- finanziamenti legati a Bandi pubblici volti all'anticipazione e/o integrazione di contributi Statali
- iniziative a favore dell'imprenditoria giovanile
- finanziamenti con pegno rotativo sui prodotti DOP (vini a denominazione, parmigiano reggiano, grana padano e trentin grana)
- internazionalizzazione ed export
- prodotti e servizi transazionali quali conti correnti, carte di pagamento e POS, nonché piattaforme digitali disponibili per l'efficientamento dell'operatività dell'azienda

La Banca è libera di modificare, eliminare, sostituire e aggiornare tempo per tempo e a propria discrezione la lista dei prodotti di cui sopra, senza necessità di alcuna comunicazione a di cui sopra senza necessità di alcuna comunicazione a CONAF.

I Dottori e i loro clienti si dovranno rivolgere direttamente agli sportelli della Banca per ricevere ogni specifica ulteriore informazione e, se d'interesse, fare richiesta di prodotti finanziari offerti dalla Banca stessa. I Dottori e i loro clienti potranno scaricare, prendere visione e trattenere copia dei fogli informativi- relativi ai predetti prodotti, disponibili sul sito [www.bper.it](http://www.bper.it) nella sezione trasparenza.

### **ART. 3 Gestione dell'accordo**

Le Parti, al fine di valutare le migliori modalità di sviluppo del presente Accordo, concordano sulla necessità di organizzare incontri periodici.

Composizione e modalità di riunione del predetto tavolo saranno definite con accordo tra le Parti.

Gli incontri saranno finalizzati al confronto ed approfondimento di tematiche di interesse condiviso, a creare strumenti ad esclusivo uso delle Parti, negli ambiti del presente Accordo, per agevolare la corretta valutazione delle imprese agricole seguite dai Dottori a seguito di richieste di finanziamento a BPER che dovessero essere state avanzate dalle imprese stesse (esempio modello Business Plan o modello bilancio agricolo per società in contabilità semplificata), analizzare congiuntamente le principali tendenze del settore agroalimentare ed a qualsiasi altra tematica di comune interesse.

### **Art. 4 Iniziative di formazione**

CONAF e BPER, concordano nell'ambito del presente Accordo e secondo modalità e condizioni che saranno tempo per tempo concordate, ad avviare momenti di formazione/informazione finalizzati alla condivisione delle reciproche esigenze ed esperienze tra gli Specialisti Territoriali Agri ed i Dottori.

Le Parti potranno pubblicizzare nei rispettivi canali di comunicazione e siti web il presente Accordo, anche organizzando eventi informativi su specifiche tematiche di comune interesse tempo per tempo individuate.

### **ART.5 Attività ed obblighi**

Tra le Parti non intercorre alcun vincolo di esclusiva.

È escluso in capo a CONAF ed ai propri iscritti:

- il potere di rappresentare la Banca
- rendere o accettare dichiarazioni o comunque compiere atti che impegnino la Banca nei confronti di terzi



- promuovere o collocare servizi e prodotti per conto di BPER (quali, ad esempio l'illustrazione dei contenuti o la descrizione delle qualità o delle caratteristiche e forme di pubblicità connesse), restando tale attività, così come tutta l'attività precontrattuale e contrattuale connessa alla stessa, riservata in via esclusiva alla Banca medesima ed ai soggetti mediante i quali la stessa opera secondo quanto disposto dalla vigente normativa

- concludere per conto della Banca contratti o a prometterne la stipulazione, stante la piena e incondizionata discrezionalità della Banca nel valutare il merito e la legittimità delle operazioni.

CONAF né i Dottori svolgeranno quindi alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione e/o di agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 – quater e 128 sexies del d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993, manlevando la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

Resta inoltre inteso che ogni attività professionale comunque riservata dalla vigente normativa alle professioni regolamentate dai rispettivi ordinamenti è di esclusiva competenza delle medesime. BPER non svolgerà quindi nessuna attività ascrivibile alle competenze previste dai predetti ordinamenti.

#### **ART. 6 Iniziative a favore degli iscritti al CONAF**

BPER offre soluzioni di prodotti e servizi rivolti al professionista Dottore Agronomo e Dottore Forestale che possono rispondere alle proprie esigenze professionali.

La Banca offre gratuitamente ai Dottori clienti della Banca l'accesso ad una Piattaforma denominata "Cercabandi" dedicata all'individuazione delle migliori opportunità disponibili relative alle misure e ai bandi nell'ambito del PNRR e delle altre misure agevolative comunitarie, nazionali e locali.

#### **ART. 7 Durata, Rinnovo e Recesso**

Il presente Accordo ha la durata di 2 (due) anni dalla data di stipula.

Alla scadenza, lo stesso si intenderà tacitamente prorogato per la durata di 1 anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r o PEC da una Parte all'altra almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. Nel corso della durata del presente Accordo, ciascuna Parte potrà recedere dal medesimo in qualsiasi momento a propria discrezione, senza necessità di giustificazione e senza che ciò comporti addebito di costi o penali, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R o PEC e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni ai seguenti indirizzi, presso i quali la rispettiva Parte elegge domicilio:

Se alla Banca:

BPER Banca S.p.A.

Via San Carlo 8/20

41121 Modena (MO)

Indirizzo pec: [BPER@pec.gruppoBPER.it](mailto:BPER@pec.gruppoBPER.it)

Se a CONAF:

CONAF

Via Po, 22

00198 – Roma

Indirizzo pec: [protocollo@conafpec.it](mailto:protocollo@conafpec.it)



Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione.

La Banca potrà dichiarare risolto il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., inviando apposita comunicazione a CONAF a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec, qualora CONAF sia inadempiente a uno o più obblighi previsti dagli artt. 2 e 5.

#### **ART. 8 Utilizzo dei marchi**

Ciascuna delle Parti mantiene l'utilizzo esclusivo del proprio marchio e di ogni altro segno distintivo. Qualunque utilizzo dei marchi altrui, salvo che in connessione con l'espletamento delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo, in formato stampa, formato elettronico e/o telematico finalizzato a campagne pubblicitarie e/o materiale promozionale, dovrà essere oggetto di separato accordo nel quale verranno concordate le modalità di impiego.

#### **ART. 9 Tutela dei dati personali**

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, le Parti assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento ai sensi degli articoli 4, par. 7 e 24 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 ("GDPR") e si impegnano a trattare i dati personali in conformità al GDPR e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora CONAF ai fini dell'esecuzione dell'Accordo dovesse trasmettere dati personali alla Banca, garantisce di trasmettere tali dati in maniera legittima e nel rispetto dei principi applicabili al trattamento e che tali dati potranno essere trattati dalla Banca per le finalità di cui al presente Accordo.

Resta inoltre inteso che, qualora ai fini dell'esecuzione della Accordo una Parte dovesse trattare dati personali per conto dell'altra Parte, quest'ultima designerà la prima quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR mediante apposito accordo di nomina (c.d. DPA).

#### **ART. 10 Responsabilità amministrativa D. lgs 231/2001 e Codice Etico**

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito delle attività previste dal Accordo, si impegnano ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

CONAF prende atto che la Banca ha adottato un proprio codice etico (il "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.LGS 231/2001 (il "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo.

CONAF ha preso attenta visione dei contenuti del Codice Etico, pubblicato sul sito internet della Banca, e dichiara di conoscerlo e accettarlo; CONAF assume l'obbligo di conformarsi ad esso in tutti i rapporti con la Banca stessa. In caso sia consentito e/o autorizzato il subappalto, CONAF garantisce sin d'ora il puntuale rispetto anche da parte dei subappaltatori di tutte le clausole di cui al presente articolo. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

CONAF si impegna a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della Banca (via e-mail alla casella odv231@BPER.it, per posta elettronica certificata odv231@pec.gruppoBPER.it o per posta a "Organismo di Vigilanza c/o BPER Banca, Via San Carlo, 8/20 – 41121) qualunque atto, fatto



e/o situazione di cui venga a conoscenza, nei suoi rapporti con la Banca, che possa avere rilevanza ai sensi dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico sopra richiamato. Il trattamento dei dati degli eventuali soggetti segnalanti e segnalati avviene nel rispetto della legge; in merito, la Banca, fa espresso riferimento a quanto previsto all'interno della "Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza", pubblicata sul proprio sito internet.

CONAF dichiara inoltre di non avere riportato sentenze di condanna anche in primo grado o decreti penali di condanna ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nei 5 (cinque) anni precedenti alla presente. CONAF prende atto del fatto che tale informazione riveste importanza essenziale per la Banca, ai fini del rapporto fiduciario con il CONAF stesso; si impegna a comunicare entro 30 (trenta) giorni, eventuali condanne, anche non definitive, che dovessero essere emesse a proprio carico in vigenza del presente contratto. In caso di dichiarazione mendace di CONAF, di mancata comunicazione alla Banca di condanne ai sensi di quanto indicato sopra, e comunque in caso di sopravvenienza di condanna del CONAF ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, la Banca avrà facoltà di ottenere l'immediata risoluzione del presente contratto, nonché degli eventuali altri contratti in essere fra le Parti, fatto comunque salvo il risarcimento del danno patito. CONAF manleva fin d'ora la Banca per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte di BF o di suoi eventuali collaboratori/subappaltatori.

#### **ART. 11 Legge applicabile e Foro competente**

Il Protocollo è regolato e dovrà essere interpretato ai sensi della legge italiana.

Eventuali controversie relative al presente Accordo saranno, in prima istanza, sottoposte ad un tentativo di composizione amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

#### **ART.12 Gratuità delle prestazioni**

Nessun compenso è dovuto da una delle Parti all'altra per effetto del presente Accordo, i cui costi resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

#### **ART. 13 Modifiche ed integrazioni**

Ogni eventuale modifica o integrazione dell'Accordo potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta (voluta per la validità della modifica o dell'integrazione ex art. 1352 cod. civ.).

#### **Art. 14 Disposizioni Finali**

**14.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite del presente Accordo non potrà in alcun modo essere considerato, né da esse, né da terzi, come joint-venture o altra forma di associazione (inclusa l'associazione in partecipazione), restando le Parti medesime, l'una nei confronti dell'altra e tutte nei confronti dei terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dall'Accordo.

**14.2** Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il Protocollo ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di specifica negoziazione e, quindi, non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 c.c.

Luogo, data

Brescia, 20/3/25

BPER Banca S.P.A.

*Giulio Loren*

